



FRANCESCO CIRIANNI

NOTAIO

Via Ser Petraccolo n. 7

AREZZO

Telefono 0575.20304-20305

Fax 0575.28073

e-mail: fcirianni@notariato.it

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' SRL

TITOLO I

Articolo 1

(Denominazione)

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"A.E.S. Fano distribuzione Gas S.r.l. "

Articolo 2

(Sede)

2.1. La Società ha sede legale in Fano.

2.2. La Società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale ed estero.

2.3. La Società potrà inoltre istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

(Durata)

3.1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea nelle forme stabilite per la modifica del presente Statuto.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

4.1. La Società ha per oggetto: la distribuzione del gas naturale; la misura del gas naturale; la distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti; le attività gas estere; le attività sul gas/energia diverse da quelle sopradescritte.

Nello specifico:

i. **L'attività di distribuzione del gas naturale**: comprendente le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco.

ii. **L'attività di misura del gas naturale**: comprendente le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.

iii. **L'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti**: comprendente le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata.

iv. **Attività gas estere**: comprendenti le attività svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas.

v. **Attività di produzione, progettazione e consulenza nel settore delle energie alternative quali fotovoltaica, eolica, termica, geotermica, solare, biomasse, ecc..**

vi. **Attività diverse**: comprendenti, in via residuale, tutte le attività sul gas/energia diverse da quelle elencate precedentemente, incluse:

a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità

di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno;

b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;

c) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica ed in particolare i servizi: commerciale, di vendita e gestione clientela; tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici; misura, tra attività di settori diversi; acquisto energia elettrica e/o gas; cartografia elettronica.

4.2. La Società può provvedere, all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi/attività indicati al primo comma; a titolo esemplificativo, la Società può: a) svolgere attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi; b) svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione e studi di fattibilità e di direzione dei lavori, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra; c) svolgere attività delle analisi di laboratorio, prove tecniche e certificazione; d) organizzare e gestire corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, ovvero per promuovere lo sviluppo delle proprie attività ed elevare, attraverso una migliore professionalità degli addetti (interni e/o esterni alla società), la qualità dei servizi e delle attività inerenti l'ambiente ed il territorio.

4.3. La Società può altresì effettuare somministrazioni di qualsiasi altra energia; pertanto essa potrà somministrare e/o vendere petrolio e qualsiasi derivato del petrolio, legna, cascami e/o scarti di produzione, energia elettrica, calore derivato da qualsiasi origine, ivi compresa quella geotermica e comunque qualsiasi altra energia, senza limitazione di sorta.

4.4. La Società può altresì fornire ai clienti servizi e prestare agli stessi servizi post-contatore per la sicurezza e risparmio energetico, nonché servizi calore e manutenzione degli impianti termici ed elettrici nel loro complesso.

4.5. Le attività e i servizi suddetti possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti, all'esercizio degli stessi, sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne e/o partecipate e/o controllate/controllanti.

4.6. La Società può provvedere all'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai precedenti commi in ambito territoriale nazionale ed internazionale e partecipare a procedure concorsuali e/o negoziali.

4.7. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici, Università, etc, e stipula con essi apposite convenzioni.

4.8. La Società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, Banche, società e privati secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico.

4.9. La Società può compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale e così in particolare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, enti ed imprese escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale. Potrà inoltre ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed i-

poteche ed in genere prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna; l'esercizio di queste ultime attività non deve essere svolto in contrasto con quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

4.10. In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate dalla normativa vigente agli intermediari finanziari, nonché quelle riservate alle Società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e D.Lgs. 24.02.98 n°58.

Articolo 5 (Domiciliazioni)

5.1. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei componenti dell'organo di revisione e dell'organo di controllo, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO II Articolo 6 (Il capitale)

6.1. Il capitale della Società è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi di Legge.

6.2. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

6.3. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente agli articoli 2481, 2481-bis e 2481-ter Codice Civile, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.

6.4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge.

6.5. Salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 10 del presente Statuto.

6.6. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di cui agli articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater Codice Civile, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Articolo 7 (Finanziamento della Società)

7.1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2. Ai fini del presente articolo, per finanziamenti dei soci in favore della Società si intendono quelli qualificati ai sensi dell'art.2467 Codice Civile.

7.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 Codice Civile.

7.4. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 Codice Civile.

Art. 7 bis

7bis.1. La società istituisce e adotta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 2218 cod.civ., il "**Libro Soci**" e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente ai novellati articoli 2470 comma 1° cod.civ. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod.civ. (convocazione dell'assemblea).

7bis.2. Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento.

7bis.3. Pertanto, a condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli su di esse, avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese; - per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese, su presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

7bis.4. In tale libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

Per quanto innanzi, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.

7bis.5. Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal subentrante solo se dalla documentazione depositata risulti:

- 1) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria eventualmente spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato o vi sia rinuncia scritta alla stessa;
- 2) che, in presenza di limiti imposti dallo statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo statuto medesimo;
- 3) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.

7bis.6. Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza dei patti sociali e senza provvedere, dopo il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla società rispon-

de dei danni verso la società e verso gli altri soci.

Articolo 8

(Trasferimento delle partecipazioni)

8.1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi o per successione per causa di morte.

8.2. Con la dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

8.3. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi del successivo articolo 9.

8.4. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento tra vivi è richiesto il gradimento dei soci ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 9

(Diritto di prelazione e clausola di gradimento)

9.1. Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione al capitale sociale, deve preventivamente darne comunicazione agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione a tutti i soci con lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro soci. Nella comunicazione il socio deve indicare i termini e le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, alle generalità del potenziale acquirente ed ai termini di pagamento.

9.2. I soci, intenzionati all'esercizio del diritto di prelazione in proporzione alle loro rispettive partecipazioni al capitale sociale, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione, dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo. Tale comunicazione di adesione all'offerta dovrà essere incondizionata ed irrevocabile e dovrà altresì indicare l'eventuale volontà del socio di esercitare la facoltà di sostituzione prevista al paragrafo 9.4. Non è ammesso un esercizio del diritto di prelazione che non sia in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun socio, salvo quanto previsto al paragrafo 9.4.

9.3. Nel caso in cui l'offerta venisse accettata da più soci, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione di ciascuno di essi al capitale della Società, salvo quanto previsto al paragrafo 9.4.

9.4. Ogni socio avrà facoltà di sostituirsi a quei soci che non esercitino il diritto di prelazione. Tale facoltà, da comunicarsi nell'adesione all'offerta di cui al paragrafo 9.2 e da esperirsi alle medesime condizioni, potrà essere esercitata sia in proporzione alla partecipazione al capitale sociale di ciascun socio ovvero anche per la quota di partecipazione residua oggetto dell'offerta e non accettata.

9.5. Qualora l'intera partecipazione non venga collocata tra i soci, anche tenendo conto della facoltà di sostituzione di cui al paragrafo che precede, secondo le condizioni sopra specificate, il socio alienante avrà la facoltà di rifiutare la vendita parziale ai soci aderenti all'offerta, dandone comunicazione a questi ultimi entro 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di adesione di cui al paragrafo 9.2 e 9.3 e di trasferire tale partici-

zione al potenziale acquirente indicato nell'offerta di prelazione.

9.6. Il trasferimento della partecipazione oggetto dell'offerta dovrà essere effettuato al socio aderente e/o ai soci aderenti, ferma la facoltà di cui al paragrafo 9.5, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di adesione all'offerta di cui al paragrafo 9.2 e 9.3, ferme restando le condizioni di pagamento e le altre condizioni comunicate nell'offerta di cui al paragrafo 9.1.

9.7. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 9.5, il socio che avrà trasferito la propria partecipazione dovrà fornire congrua prova all'organo amministrativo ed agli altri soci che il trasferimento è stato effettuato all'acquirente indicato nell'offerta di cui al primo paragrafo ed alle medesime condizioni e a prezzo non inferiore a quello ivi indicato.

9.8. Salvo quanto disposto all'art.2471, terzo comma, Codice Civile, chi intende costituire diritti reali di godimento e/o di garanzia e/o qualsiasi altro vincolo sulle partecipazioni, deve preventivamente comunicarlo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci secondo le modalità di cui al paragrafo 9.1, indicando i termini e le condizioni di costituzione del diritto o del vincolo, le generalità del potenziale beneficiario, nonché il prezzo o comunque il corrispettivo da quest'ultimo offerto. Gli altri soci hanno il diritto ad essere preferiti quali beneficiari del costituendo diritto o vincolo, offrendo al socio costituente le medesime condizioni e termini del terzo potenziale beneficiario, secondo le disposizioni indicate ai commi che precedono.

9.9. Qualsiasi alienazione, trasferimento, costituzione di diritti reali di godimento e/o garanzia, nonché qualsiasi altro vincolo sulla partecipazione che avvenisse senza rispettare il diritto di prelazione di cui al presente articolo sarà inefficace nei confronti della Società, così come dei soci e dei terzi. L'eventuale acquirente non sarà pertanto legittimato ad esercitare alcun diritto inerente alla partecipazione.

9.10. Trascorso il termine di cui al precedente punto 9.2, il socio potrà cedere liberamente la partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché ottenga il consenso del Consiglio di Amministrazione, al quale deve essere comunicato il potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.11. Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società. Potrà inoltre essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della Società.

9.12. L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione.

Il diritto di prelazione ed il giudizio di gradimento di cui ai commi precedenti sono, altresì, esclusi nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed ac-

cetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Articolo 10 (Recesso)

10.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'art. 2473 primo comma del Codice Civile.

10.2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

10.3. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.4. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

10.5. In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta, personalmente, anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

10.6. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c.

10.7. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

10.8. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle presenti disposizioni e semprechè non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'as-

semblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

10.9. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

10.10. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

10.11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la Società o i soci revocano la decisione che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della Società.

10.12. Il socio ha diritto alla liquidazione della partecipazione per la quale esercita il recesso entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso fatta alla Società. Il valore della partecipazione è determinato dagli Amministratori, secondo le modalità di cui all'art. 2473 Codice Civile, sentito il parere dell'organo di controllo, se esistente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, al momento della dichiarazione di recesso.

Articolo 11 (Esclusione del socio)

11.1. Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

11.2. L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui al presente Statuto. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

11.3. La delibera di esclusione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione suddetta.

11.4. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto e dell'art. 2473-bis del Codice Civile, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento in cui è stata decisa l'esclusione. È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III Articolo 12 (Organi)

12.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Amministratore Delegato
- d) l'Organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti se previsto.

TITOLO IV Articolo 13 (Decisioni dei soci)

13.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o

tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

13.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie espressamente indicate all'art. 2479, secondo comma Codice Civile.

13.3. Con riferimento alle materie concernenti le modificazioni dello Statuto e la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nei casi previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni codicistiche, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 14 e seguenti.

13.4. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto", di cui ai successivi articoli 17 e 18.

13.5. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci ed il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Articolo 14

(Metodo assembleare: convocazione dell'Assemblea)

14.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.2. L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero, a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso viene, altresì, fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi.

14.3. L'Assemblea è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

14.4. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella richiesta siano stati indicati gli argomenti da trattare.

14.5. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita, anche in mancanza di convocazione, in forma totalitaria, ovvero quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, e di non

opporsi alla trattazione.

14.6. L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

Articolo 15 (Intervento in Assemblea)

15.1. All'Assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

15.2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto; i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

15.3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 16 (Svolgimento dell'Assemblea)

16.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

16.2. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima scelto anche fra le persone estranee alla Società.

16.3. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

16.4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 17

(Metodo della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto)

17.1. Salvo quanto previsto all'articolo 13.2., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto"; tale metodo, nei limiti di quanto indicato all'articolo 13 del presente Statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare.

17.2. La "consultazione scritta" avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e con-

siste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Nel caso in cui si opti per il metodo della "consultazione scritta" dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

17.3. I soci hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 15 (quindici).

17.4. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

17.5. Il "consenso espresso per iscritto" consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

17.6. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. Nel caso in cui si opti per il metodo del "consenso espresso per iscritto" dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

17.7. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nella forme sopra indicate ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 18.

17.8. Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

17.9. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione; il voto espresso da ciascun socio in relazione alle decisioni da assumere ai sensi del presente articolo é irrevocabile.

17.10. L'organo amministrativo, verificato il raggiungimento della maggioranza indicata nel successivo articolo 18, provvede senza indugio alla trascrizione della decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

(Quorum costitutivi deliberativi)

18.1. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera , ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 (modificazioni dell'atto costitutivo e decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), con il voto favorevole di tutti i soci.

Articolo 19

(Verbale dell'assemblea)

19.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

19.2. Il verbale, da trasciversi nel libro delle decisioni dei soci, deve indicare la data dell'assemblea, gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno ed i soci favorevoli, astenuti o dissenzianti; deve riportare, per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO V

Articolo 20

(Amministrazione della società)

20.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati ai sensi di Legge.

I candidati alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e di una specifica competenza e qualificazione professionale per uffici ricoperti, per funzioni in precedenza svolte, per attività professionali esercitate o per attività comparabili. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società, salvo motivata deliberazione dell'assemblea e chi avendo ricoperto incarichi analoghi in società o enti pubblici nei cinque anni precedenti, ha conseguito risultati negativi per tre esercizi consecutivi, salvo esimenti ai sensi di legge.

20.2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.3. Gli Amministratori:

- a) - possono essere anche non soci;
- b) - non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) - sono rieleggibili;
- d) - possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;
- e) - sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Articolo 21

(Compensi degli amministratori)

21.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2. I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in mi-

sura fissa e omnicomprensiva determinata e disciplinata ai sensi di legge. Nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionale i soci possono inoltre assegnare un premio di risultato.

21.3. Il compenso dei soggetti delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina e dovrà essere conforme ai massimali eventualmente previsti dalle disposizioni imperative di carattere pubblicistico vigenti di tempo in tempo.

Articolo 22

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

22.1. Il Consiglio di Amministrazione, provvede con ogni e più ampio potere alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo ai Soci.

22.2. In vista della prevedibile occorrenza finanziaria della Società, anche per consentire gli adeguamenti tecnologici che potranno essere imposti dalle esigenze del mercato, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di proporre all'Assemblea operazioni in relazione al capitale sociale.

22.3. Per le facoltà che competono al Consiglio di Amministrazione questo è autorizzato a regolarle e provvedervi come ritenuto più opportuno, ricorrendo, altresì, per parte delle proprie attribuzioni, allo strumento della delega, con i soli limiti posti dalle norme del Codice Civile (articolo 2475, comma quinto) e dal presente Statuto.

22.4. Sono comunque riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e le attività non delegati espressamente al Presidente, oltre alle materie riservate alla competenza del Consiglio, dalla Legge o dallo Statuto.

22.5. Sono comunque riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- La determinazione degli indirizzi generali di gestione;
 - La predisposizione e l'attuazione dei piani operativi annuali e dei piani di investimento, industriali o comunque denominati;
 - L'adozione delle relazioni programmatiche o consuntive ai soci;
 - L'adozione dei budget annuali economico-finanziari;
 - Acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti non previsti nel budget;
 - L'approvazione e modifica dei Regolamenti interni;
 - L'assunzione del personale a tempo indeterminato;
 - L'adozione di provvedimenti di licenziamento del personale;
 - Il rilascio di garanzie reali su beni mobili o immobili della Società fino ad un massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
 - L'iscrizione di ipoteche volontarie;
 - La richiesta a Banche e/o Compagnie di assicurazione di fidejussioni a favore di terzi, nell'interesse della Società, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per singola transazione;
 - Il rilascio di lettere di "patronage" e fidejussioni a garanzia degli affidamenti concessi da parte di Istituti di Credito a società controllate, collegate o partecipate per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per singola società;
- con precisazione che per il caso di superamento degli importi come so-

pra indicati la competenza per le relative decisioni sarà rimessa all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di riferire all'assemblea dei soci in merito all'andamento della gestione almeno una volta l'anno.

Articolo 23

(Poteri di nomina)

23.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente.

23.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto, propri poteri di amministrazione e di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c..

23.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario, che può anche essere esterno al Consiglio.

Articolo 24

(Convocazione del Consiglio)

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente nella sede legale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, oppure dalla metà più uno degli Amministratori in carica o dall'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge.

24.2. La convocazione ha luogo almeno una volta ogni bimestre.

24.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dall'Amministratore Delegato.

24.4. La convocazione viene fatta mediante avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica o altri mezzi simili) contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la medesima comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma da spedire almeno ventiquattro ore prima ai numeri o indirizzi che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi.

24.5. Della convocazione viene dato avviso all'Organo di Controllo con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini.

Articolo 25

(Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

25.1. **Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Gli argomenti posti all'ordine del vengano predisposti ed istruiti a cura dell'Amministratore Delegato. Il consiglio di amministrazione non può deliberare né porre in votazione alcun argomento non compreso all'ordine del giorno, tranne che siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga.**

25.2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

25.3. In caso di parità di voti una deliberazione si intenderà approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

25.4. Le deliberazioni relative alle materie indicate all' articolo 22.5 sono comunque assunte con il voto unanime dei Consiglieri in carica.

25.5. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

25.6. In caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare della maggioranza richiesta per l'approvazione di delibere dell'Assemblea, sarà immediatamente convocata una successiva seduta avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione.

Se per due consecutive adunanze dell'Assemblea convocate per discutere sulla medesima proposta di delibera i partecipanti alle adunanza non raggiungono i quorum necessari (di seguito, lo Stallo Decisionale), i partecipanti si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi trenta giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).

Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non fosse stato ricomposto e non sia stata perciò approvata, con le maggioranze di legge e di statuto, la decisione che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale") e lo stesso costituirà valido motivo di recesso.

25.7. In caso di Situazione di Stallo, le Parti si impegnano a far sì che l'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare su tale affare sia aggiornata per il tempo necessario a verificare la possibilità di superare la Situazione di Stallo.

25.8. Qualora si verifichi una situazione di "Insanabile Stallo Decisionale", i Soci potranno avviare la procedura di soluzione dello Insanabile Stallo Decisionale mediante applicazione del diritto di recesso a norma dell'articolo 2437 del codice civile.

25.9. Al verificarsi di una Situazione di Stallo e fino alla risoluzione dello stesso, i Soci si impegnano a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione. L'organo amministrativo, sotto la propria responsabilità, potrà adottare quanto necessario ed inevitabile per fare fronte a situazioni di necessità ed urgenza.

25.10. Con la richiesta di esercizio del diritto di recesso, i Soci si impegnano a considerare venuto in essere un fatto che determina un significativo mutamento della attività sociale, ritenendo la Società non più in grado di funzionare sul presupposto di un armonioso raccordo fra Soci, per cui si applicheranno le conseguenze di cui al successivo paragrafo 25.11.

25.11. I Soci si danno atto che, in ragione delle attività industriali rispettiva-

mente condotte, al verificarsi di un Insanabile Stallo Decisionale, la volontà comune a tutti è di rendere possibile la pronta liquidazione, per contanti, della quota patrimoniale del socio richiedente il recesso a mezzo della valutazione prevista a norma dell'articolo 2437 ter codice civile e del precedente articolo 10. Ove più Soci siano determinati ad acquistare le partecipazioni degli altri tali partecipazioni saranno assegnate pro-quota.

Articolo 26

(Metodo della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto)

26.1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante **"consultazione scritta"** ovvero sulla base del **"consenso espresso per iscritto"**, salvo che per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma del Codice Civile, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dal presente Statuto.

26.2. La **"consultazione scritta"** avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

26.3. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

26.4. I consiglieri hanno 2 (due) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni 2 (due) e non superiore a giorni 5 (cinque). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

26.5. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci, al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

26.6. Il **"consenso espresso per iscritto"** consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

26.7. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 2 (due) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori, secondo quanto indicato al successivo punto 26.9.

26.8. Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci, al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

26.9. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, fatte salve le maggioranze qualificate eventualmente previste dalla Legge o nel vigente Statuto; il voto espresso da ciascun amministratore in relazione alle decisioni da assumere ai sensi del presente articolo é irrevocabile.

26.10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, verificato il raggiungimento della maggioranza appena sopra indicata, provvede senza indugio alla trascrizione della decisione del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del presente articolo, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

26.11. Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale; anche una tale decisione va assunta con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 27 (Verbale delle riunioni)

27.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 28 (Rappresentanza della società)

28.1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta all'Amministratore Delegato.

28.2. All'Amministratore Delegato compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

28.3. La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

28.4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VI Articolo 29 (Il Presidente)

29.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui l'Assemblea non vi abbia provveduto, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente Art. 23.1..

29.2. Il Presidente cura i rapporti istituzionali e tiene i rapporti con le autorità istituzionali, economiche e sociali, locali, regionali e statali e garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

29.3. E' conferito al Presidente, nell'ambito delle proprie competenze, il potere di rilasciare procure al Direttore Generale, ove nominato, e/o ai dipendenti e/o a terzi, come di revocarle.

Articolo 30 (L'Amministratore Delegato)

30.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, un Am-

ministratore Delegato definendone, con l'atto di nomina, i poteri e le deleghe, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Civile e dal presente Statuto.

30.2. Entro i limiti delle attività delegate l'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio disgiunta da quella del Presidente.

30.3. L'Amministratore Delegato presenta proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie riservate alla competenza decisionale esclusiva del Consiglio medesimo.

30.4. La suddetta rappresentanza comporta quindi anche l'attribuzione, in via diretta ed autonoma, del potere di compiere nell'interesse e nel nome della società anche senza previa discussione e delibera consiliare, qualsiasi atto sia in sede giurisdizionale ordinaria e speciale, sia in sede amministrativa e di fronte a qualsiasi autorità e, in particolare, è attribuito il potere di promuovere e transigere azioni ed istanze giudiziali e amministrative anche per giudizi di revocazione, compromettere in arbitri, anche come amichevoli compositori, qualsiasi controversia, di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, nonché di presentare e rimettere querele e di costituirsi parte civile.

30.5. E' conferito all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle proprie competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti e/o a terzi, come di revocarle.

TITOLO VII

Articolo 31

(Nomina e composizione dell'Organo di controllo)

31.1. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 secondo e terzo comma del codice civile.

31.2. Anche ove non ricorrano i casi di cui al precedente punto 32.1, i soci possono sempre decidere di nominare l'organo di controllo o un revisore.

31.3. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, salvo che i soci non decidano di nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale.

31.4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

31.5. I soci con propria decisione possono prevedere che le funzioni di controllo e di revisione anzichè cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente attribuendo, da un lato, la funzione di controllo al sindaco unico o al collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione).

31.6. Con decisione dei soci al collegio sindacale possono essere affidate le funzioni dell'organismo di vigilanza previsto dal comma 1, lettera b dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 32

(Revisione legale dei conti)

32.1. La revisione legale dei conti, comprendente le funzioni indicate dalla legge, ove non venga esercitata dall'Organo di Controllo, ai sensi del precedente articolo 32, se consentito dalla legge, è effettuata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel registro.

32.2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, la quale determina altresì il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

32.3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

32.4. Il Revisore legale e la società di revisione che effettuano la revisione legale dei conti devono possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività così come previsto dalla legge.

32.5. Si applicano, per quanto concerne le responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le disposizioni di legge di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs.n. 39 del 27 gennaio 2010.

Articolo 33

(Requisiti e compensi dei Sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti)

33.1. L'Organo di Controllo ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti sono nominati nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza e dei requisiti richiesti agli articoli precedenti.

33.2. La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina dello stesso, per l'intero periodo di durata dell'ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile.

33.3. E' altresì stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina, il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, incaricati della revisione legale dei conti, per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VIII

Articolo 34

(Bilancio, utili, riserve)

34.1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

34.2. Il bilancio, con la eventuale relazione sulla gestione, redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti Codice Civile, deve essere comunicato dagli Amministratori all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. L'Organo di controllo deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale.

34.3. Il bilancio, unitamente alla eventuale relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione ed alle relazioni dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, è presentato entro i successivi 120 giorni all'Assemblea per l'approvazione. Detto termine è prorogato a 180 giorni nei casi previsti dalla legge.

34.4. Durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato, il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle Società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle Società collegate, insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, deve restare depositato in copia presso la sede sociale ed ivi tenuto a disposizione dei soci che possono prenderne visione.

34.5. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

34.6. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie me-

diante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO IX
Articolo 35
(Scioglimento)

35.1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.

35.2. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.

35.3. Per quanto riguarda la nomina o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO X
Articolo 36
(Norme finali)

36.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: PAOLO CATENI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio